

Decreto n.

Oggetto: Approvazione del “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone”.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTO il DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha disposto l’inserimento del porto di Monfalcone all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giugno 2018;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il complesso delle attività rientranti nelle operazioni e nei servizi portuali esercitate nel porto di Monfalcone;

RICHIAMATI i decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione rispettivamente 31 marzo 1995, n. 585, con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio delle operazioni portuali, e 6 febbraio 2001, n. 132, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione dei servizi portuali;

VISTO l’art. 6, comma 4 lettera a), della summenzionata legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. riguardante il potere di regolamentazione delle attività esercitate nei porti da parte delle Autorità di Sistema Portuale;

VISTO il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone”;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consultiva per il porto di Monfalcone nella seduta di data 27 maggio 2019;

Segue: Decreto n.

ACQUISITO il parere dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e del Comitato di Gestione nelle rispettive sedute di data 28 maggio 2019;

SU PROPOSTA del Segretario Generale,

DECRETA

Di approvare il *“Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone”*, di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Il Regolamento citato al paragrafo precedente viene pubblicato, unitamente al presente provvedimento, sul sito ufficiale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ed entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.


Trieste, li

03 SET. 2019

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

Il Presidente

(Zenò D'Agostino)





REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI MONFALCONE

INDICE

Art. 1 Definizioni	2
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Capo I - OPERAZIONI PORTUALI	3
Art. 3 Aree portuali	3
Art. 4 Operazioni portuali	3
Art. 5 Presentazione delle domande	3
Art. 6 Rilascio delle autorizzazioni	5
Art. 7 Canoni e cauzioni	5
Capo II - SERVIZI PORTUALI	6
Art. 8 Individuazione dei servizi portuali	6
Art. 9 Presentazione delle domande	7
Art. 10 Rilascio delle autorizzazioni	8
Art. 11 Canoni e cauzioni	8
Capo III – DISPOSIZIONI COMUNI	9
Art. 12 Autoproduzione	9
Art. 13 Obbligo di utilizzo del lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. n. 84/1994	9
Art. 14 Obblighi di informazione	10
Art. 15 Numero massimo delle autorizzazioni	10
Art. 16 Sospensione e revoca dell'autorizzazione o rinuncia	10
Art. 17 Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente	10
Art. 18 Formazione obbligatoria	11
Art. 19 Concorrenza	11
Art. 20 Tariffe	11
Art. 21 Controllo delle attività regolamentate	12
Art. 22 Sanzioni	12
APPENDICE IMPRESE TERMINALISTE EX ART. 18 (ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO)	13

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

Autorità di Sistema Portuale: l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone;

Legge: la Legge 28/01/1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni;

Ambito portuale (o scalo) del porto di Monfalcone: l'inserimento del porto di Monfalcone all'interno del sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è stato disposto con DPR 29/03/2018 n. 57. L'ambito del porto di Monfalcone è quello individuato dal Piano Regolatore Portuale ovvero da specifici atti di ricognizione del Comitato di Gestione come da nota prot n. 32601 di data 18/12/2018 del Ministero vigilante;

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale dalle imprese a ciò autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge;

Ciclo delle operazioni portuali (di seguito nel testo anche "ciclo operativo"): l'insieme delle operazioni portuali rese nell'ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2, comma 2, D.M. n. 132 del 06/02/2001);

Servizi portuali: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2, comma 1, D.M. n. 132 del 06/02/2001);

Impresa portuale concessionaria: l'impresa portuale di cui all'art. 18 della Legge, che espleta, organizza e gestisce direttamente, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine, l'insieme delle operazioni e dei servizi portuali afferenti al "ciclo delle operazioni portuali", come sopra definito.

Impresa portuale: il soggetto che, nell'ambito portuale ed in virtù di una specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 della Legge, svolge operazioni e/o servizi portuali in conto proprio o conto terzi.

Autorizzazione:

1. l'atto rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale ovvero le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia in corso di validità e fino alla loro scadenza (31/12/2019), in conformità delle disposizioni di cui all'art. 16 della Legge n. 84/1994, alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali, per conto proprio e di terzi;

2. l'atto rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995 n. 585 e della circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672;

3. l'atto rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali, così come individuati nel presente Regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali;

Impianto portuale (di seguito nel testo anche "terminale portuale"): il luogo dove avviene l'interfaccia nave-porto e/o dove l'impresa portuale concessionaria svolge il proprio ciclo delle operazioni portuali, o parte di esso.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie, svolte nell'ambito portuale di Monfalcone, tenuto conto degli atti rilasciati dalla Regione in corso di validità.

Capo I - OPERAZIONI PORTUALI

Art. 3 Aree portuali

1. Il presente Regolamento contempla le disposizioni transitorie inerenti le attività delle imprese portuali ex art. 16 nelle more della definizione dell'atto ricognitorio del Comitato di Gestione di cui alla nota prot n. 32601 di data 18/12/2018 del Ministero vigilante, tenuto conto in ogni modo delle aree attualmente asservite allo svolgimento di operazioni portuali oppure ad attività ad esse complementari. Eventuali attività terminaliste verranno regolamentate con un'apposita appendice al presente Regolamento.

2. Per le attività svolte presso le banchine pubbliche il ciclo operativo è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata.

Art. 4 Operazioni portuali

Le operazioni portuali che caratterizzano il ciclo operativo sono distinte, in linea generale, come segue:

Operazioni di sollevamento: imbraco, sollevamento verticale, conduzione, posa e sbraco, etc.

Operazioni di trasferimento: trasferimento a deposito della merce mediante camion, trattori portuali semirimorchi, roll-trailers, pianali stradali. Rientra in questa tipologia di attività la guida di veicoli.

Operazioni di deposito: magazzinaggio della merce mediante spreader, stringitori, carrelli a forche, pale meccaniche, etc.

Sbarco/imbarco di autoveicoli: guida dei veicoli dalle stive di carico a piazzale e viceversa, derizzaggio/rizzaggio a bordo nave.

Sbarco/imbarco di colli eccezionali mediante carrelli SPMT (Self-Propelled Modular Transporters): conduzione per imbarco e sbarco dei colli da e per navi Ro-Ro e similari.

Rinfuse solide: movimentazione verticale mediante uso di benne, benne a polipo, aspiratori o altro accessorio di sollevamento consono alla tipologia di rinfusa. Movimentazione a piazzale mediante mezzi meccanici, pulizia dai residui della merce della banchina e dei piazzali comuni.

Art. 5 Presentazione delle domande

1. Tutti coloro che intendono svolgere le operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n. 84/1994 nell'ambito del Porto di Monfalcone devono presentare apposita istanza per essere autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale. Sia in fase di primo rilascio che in quella successiva di rinnovo dell'autorizzazione – nel qual caso l'istanza dovrà essere presentata entro il 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione – gli interessati devono corredare l'istanza con la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. Fermo restando i requisiti stabiliti dall'art. 3 del D.M. 585/1995, vengono individuati i seguenti ulteriori requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni portuali:

a. Idoneità tecnica: fatto salvo quanto indicato dall'art. 3, lett. b) del D.M. 585/95, la funzione che l'istante intende svolgere nel porto deve corrispondere all'attività riportata nella visura camerale presentata dalla stessa società, ovvero deve essere compresa in quelle indicate dall'atto camerale, ivi compresa la locazione/noleggio di mezzi ed attrezzature. Qualora l'impresa già autorizzata non dovesse soddisfare puntualmente tale condizione, l'Amministrazione non rilascerà l'autorizzazione;

b. Trasparenza: ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto (di cui all'art. 16, comma 7, L. 84/1994 ed art. 18 del presente Regolamento) presentare copia della dichiarazione a valere

quale visura camerale storica e una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti di controllo o di collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e per controllo le nozioni previste dall'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Gli elementi di valutazione sopra detti non costituiscono di per sé elemento ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta;

c. Capacità tecnica: presentare un elenco dettagliato dei macchinari e dei mezzi meccanici di cui l'impresa è dotata o intende dotarsi e a quale titolo (proprietà, noleggio, locazione, *leasing*) con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione; detti macchinari e mezzi meccanici dovranno essere muniti di un numero identificativo per la abilitazione ad operare in ambito portuale. Le imprese autorizzate devono dimostrare che i mezzi non in proprietà sono a loro esclusiva disposizione con un rapporto contrattuale della durata non inferiore ad 1 (uno) anno;

d. Capacità finanziaria: a garanzia degli obblighi che verranno assunti in relazione all'attività autorizzata, possedere un capitale sociale di almeno € 300.000,00 interamente versato (in fase di prima applicazione, per le imprese già autorizzate alla data del 1° ottobre 2019 il capitale sociale di almeno € 300.000,00 deve essere interamente versato entro i successivi 730 giorni).

Ai fini della valutazione si richiede altresì:

a) dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata;

b) presentazione dei bilanci dell'impresa relativi al triennio precedente, ovvero per le imprese e società costituite nel corso del triennio, da una apposita dichiarazione bancaria attestante capacità finanziaria;

c) presentazione del piano economico-finanziario della attività (*business plan*);

d) presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC.

e. Tariffario: presentare il tariffario che l'impresa intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili.

f. Programma operativo: presentare un programma operativo non inferiore ad un anno, riferito all'attività di sbarco/imbarco da svolgere da/su navi, contenente le prospettive di traffico. Detta attività deve essere prevalente nel contesto della movimentazione complessiva dichiarata. Nel caso di richiesta di autorizzazione pluriennale il programma operativo deve essere adeguato al periodo richiesto.

g. Piano di investimenti: presentare un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, che consenta all'Autorità di Sistema Portuale di valutare, analogamente al criterio della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 585/1995, la migliore efficienza e qualità dei servizi offerti.

h. Contratto assicurativo: presentare un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni infortunio o sinistro occorso. L'assicurato deve inoltre impegnarsi a garantire la regolare ed adeguata copertura assicurativa in relazione all'attività espletata.

i. Organigramma dei dipendenti: prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo, suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL di settore applicato (CCNL dei lavoratori dei porti). L'impresa dovrà inoltre presentare un elenco dei lavoratori dipendenti addetti alle operazioni portuali da svolgersi esclusivamente nel porto di Monfalcone con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui esso è adibito nonché del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta.

Possono essere prese in considerazione anche istanze in cui la società si impegna, prima dell'inizio dell'attività, ad integrare il numero di dipendenti, anche con un programma d'assunzione pluriennale, necessari allo svolgimento delle operazioni attraverso il ricorso all'art. 17 della Legge n. 84/1994.

j. Dichiarazioni: l'Impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

1. non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni oggetto dell'autorizzazione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore (Porti), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994;
2. osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale relativamente all'espletamento delle operazioni portuali;
3. tutto il personale proprio, che sarà impegnato nella prestazione delle operazioni portuali, è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;
4. si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.

Art. 6 Rilascio delle autorizzazioni

1. L'Autorità di Sistema Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata allo svolgimento delle operazioni portuali, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, nel termine di 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta - nel rispetto delle disposizioni degli artt. 8, 9 e 15 della Legge n. 84/1994 - rilascia l'autorizzazione per le operazioni portuali richieste o per alcune di esse. L'eventuale mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata.
2. Qualora l'Impresa presenti la domanda di rinnovo prima del 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione, quest'ultima – salvo diversa espressa comunicazione – si intende valida sino al rilascio del nuovo atto di autorizzazione.
3. La durata dell'autorizzazione è rapportata al programma operativo. Nel caso di concessionari, la durata dell'autorizzazione è pari alla durata della relativa concessione demaniale marittima ovvero delle aree in locazione da parte dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, in corso di acquisizione da parte di questa Autorità.
4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 7 Canoni e cauzioni

1. L'esercizio delle operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale.
2. La misura del canone per l'esercizio delle operazioni portuali viene così determinata:
 - a) canone minimo di € 2.582,28 fino ad un fatturato di € 516.456,90;
 - b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 516.456,90 a € 5.164.568,99;
 - c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.164.568,99.
3. Per fatturato si intende l'importo relativo al valore lordo della produzione derivante dall'attività d'impresa autorizzata svolta nell'ambito del porto di Monfalcone nel corso dell'anno precedente, a par risultato di bilancio, per l'esecuzione di operazioni portuali.
4. Per le nuove autorizzazioni il canone dovrà essere corrisposto in misura minima (€ 2.582,28) prima del rilascio dell'atto formale, al quale verranno successivamente applicate le aliquote percentuali nei termini sopra indicati.
5. Per le autorizzazioni in regime di rinnovo, il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente nella misura degli importi corrisposti nell'anno precedente. Il conguaglio verrà determinato al momento

dell'acquisizione dei dati sul fatturato e gli importi a credito saranno portati a detrazione sul canone anticipato per l'anno successivo.

6. La dichiarazione relativa al suddetto fatturato e all'importo corrisposto a fronte di una concessione demaniale, deve essere effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, dal legale rappresentante dell'impresa, o suo procuratore, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia (DPR 445/2000 e s.m.i.). I dati indicati dal legale rappresentante dell'impresa, o suo procuratore, potranno essere oggetto di verifica da parte degli uffici competenti dell'Autorità di Sistema Portuale ed in tal caso sarà richiesta la documentazione del bilancio corrispondente.

7. A far data dal 1° gennaio 2020, sul canone annuo determinato a norma delle precedenti disposizioni, viene riconosciuta una riduzione percentuale, a titolo di premialità, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) possesso di certificazione di qualità ISO 9001: riduzione percentuale del 10%;
- b) possesso di certificazione di sicurezza OHSAS 18001 ovvero certificazione ambientale ISO 14001 oppure EMAS: riduzione percentuale del 20%;
- c) assenza di eventi infortunistici (nell'anno cui si riferisce il fatturato): riduzione percentuale del 20%.

La riduzione percentuale massima è pari al 50%, ferma restando in ogni caso la misura del canone minimo.

Le certificazioni in parola, ai fini del riconoscimento della suddetta premialità, devono essere riferite all'attività di impresa portuale autorizzata.

8. La cauzione per l'esercizio delle operazioni portuali, di cui all'art. 6, comma 1 del DM 585/1995, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, non può essere inferiore a € 2.583,00 e comunque non superiore al canone stabilito, che rispetti i seguenti requisiti:

1. avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio, il quale dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
2. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. garantire l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;
4. essere valida fino allo svincolo della stessa.

Capo II - SERVIZI PORTUALI

Art. 8 Individuazione dei servizi portuali

1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/1994.

2. I servizi portuali sono svolti esclusivamente nell'ambito del ciclo operativo, sono funzionali al proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, si concretizzano in attività produttive ed imprenditoriali in cui si recepisce la particolare competenza tecnica del fornitore di servizi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o specificamente dedicati alla fornitura del servizio, e debbono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, il passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto o viceversa, ovvero debbono risultare necessari per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

3. Nell'ambito del porto di Monfalcone i servizi portuali di cui all'art. 16 della Legge 84/1994, come modificato con Legge 186/2000, sono individuati come segue:

- a) rizzaggio e derizzaggio delle merci e/o contenitori a bordo nave e a terra sui mezzi di trasporto;
- b) riempimento e svuotamento container;
- c) fardaggio (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce);

- d) controllo marche e cernita della merce;
- e) condizionamento e ricondizionamento merci in colli;
- f) contatura, pesatura e misurazione della merce;
- g) pulitura delle merci;
- h) noleggio gru o mezzi eccezionali o altri mezzi;
- i) ogni altra attività, non compresa nei servizi portuali sopra elencati, che abbia le finalità e le caratteristiche indicate nell'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 9 Presentazione delle domande

1. Tutti coloro che intendono svolgere i servizi portuali nell'ambito del Porto di Monfalcone devono presentare l'apposita istanza per essere autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale. Sia in fase di primo rilascio che in quella successiva di rinnovo dell'autorizzazione – in tale caso l'istanza dovrà essere presentata entro il 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione – gli interessati devono corredare l'istanza con la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riguardante l'attestazione dei requisiti di ordine generale (idoneità personale e professionale) e di ordine speciale, tra cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianale ed Agricoltura, con dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali nell'ultimo quinquennio. Inoltre, si dovrà attestare l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo. Le dichiarazioni in argomento vanno rese tramite la modulistica predisposta dall'Autorità di Sistema Portuale;

b) documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio. La suddetta documentazione non è richiesta per le imprese di più recente inizio di attività;

c) relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa in riferimento ai servizi che si intendono svolgere, sia in termini di lavoratori che di mezzi;

d) organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori: l'impresa dovrà presentare un elenco dei lavoratori dipendenti addetti ai servizi portuali da svolgersi esclusivamente nel porto di Monfalcone con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui è adibito, del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta, del CCNL di settore applicato. Inoltre, l'impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

1. non impiegherà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore (Porti), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui l'art. 17 della Legge n. 84/1994;

2. osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale relativamente alla fornitura dei servizi portuali;

3. tutto il personale proprio che sarà impegnato nella prestazione dei servizi portuali è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;

4. si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione;

e) capacità finanziaria: presentare, a garanzia degli obblighi che verranno assunti in relazione all'attività autorizzata:

1. per le società di capitale: un capitale sociale di almeno € 50.000,00 interamente versato;

2. per le società cooperative a r.l.: un patrimonio netto, come da bilancio consuntivo approvato, di almeno € 50.000,00;

Ai fini della valutazione si richiede altresì:

- a. dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata;
 - b. presentazione dei bilanci dell'impresa relativi al triennio precedente, ovvero, per le imprese e società costituite nel corso del triennio, da una apposita dichiarazione bancaria attestante capacità finanziaria;
 - c. presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC;
 - d. presentazione del piano economico-finanziario della attività (*business plan*);
 - f) polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati alle persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali, che preveda un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni) per ogni infortunio/sinistro occorso;
 - g) presentazione del tariffario che l'impresa intende adottare per i servizi portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili;
2. L'Amministrazione portuale può chiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa dell'impresa.

Art. 10 Rilascio delle autorizzazioni

1. L'Autorità di Sistema Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, nel termine di 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, rilascia – nel rispetto delle disposizioni degli artt. 8, 9 e 15 della Legge n. 84/1994 – l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi. L'eventuale mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata.
2. Qualora l'impresa presenti la domanda di rinnovo prima del 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione, quest'ultima – salvo diversa espressa comunicazione – si intende valida sino al rilascio del nuovo atto di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro.
3. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 11 Canoni e cauzioni

1. L'esercizio dei servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale. La misura del canone per l'esercizio dei servizi portuali viene così determinata:
 - a) Canone minimo: € 500,00 fino ad un fatturato di € 500.000,00;
 - b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 500.001,00 a € 5.000.000,00;
 - c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.000.000,00.
2. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'impresa interessata dovrà versare all'Istituto cassiere dell'Autorità di Sistema Portuale il canone annuale minimo provvisorio determinato in € 500,00.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo l'impresa dovrà trasmettere l'apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, relativa al fatturato concernente l'attività che la stessa ha svolto nell'ambito del Porto di Monfalcone nel corso dell'anno precedente per l'esecuzione dei servizi portuali.
4. Per le autorizzazioni in regime di rinnovo, il canone provvisorio dovrà essere corrisposto anticipatamente nella misura degli importi corrisposti nell'anno precedente.
5. Il conguaglio verrà determinato al momento dell'acquisizione dei dati sul fatturato e gli eventuali importi a credito saranno portati a detrazione sul canone anticipato per l'anno successivo.
6. A far data dal 1° gennaio 2020, qualora l'impresa risulti in possesso di una certificazione di qualità, di sicurezza, ambientale, sul canone annuo determinato a norma delle precedenti disposizioni viene

riconosciuta una riduzione, a titolo di premialità, pari alla differenza tra detto importo e la misura del canone minimo, a condizione che la certificazione in parola sia riferita all'attività di impresa portuale.

7. Gli istanti dovranno versare una cauzione di almeno € 500,00 (cinquecento) presso l'Istituto cassiere dell'Autorità di Sistema Portuale a garanzia degli obblighi scaturenti dall'autorizzazione. Detta cauzione può essere sostituita da una polizza assicurativa o fidejussione bancaria, emessa secondo la vigente normativa in materia, che rispetti i seguenti requisiti:

1. avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio il quale dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
2. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. garantire l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;
4. essere valida fino allo svincolo della stessa.

Capo III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12 Autoproduzione

1. L'autoproduzione delle operazioni ai sensi dell'art. 8 del DM 585/95 deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Sistema Portuale.

2. A tale fine, l'istante sarà tenuto a presentare i seguenti documenti:

- a) descrizione delle operazioni portuali per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- b) documento comprovante le caratteristiche specifiche della nave (*cargo gear*);
- c) documento attestante la dotazione dei mezzi di sollevamento e la loro idoneità;
- d) dichiarazione di responsabilità da parte del comandante (datore di lavoro) per l'esecuzione delle operazioni;
- e) tabella di armamento, con indicazione dei lavoratori in possesso delle specifiche professionalità ed abilitazioni per espletare le operazioni portuali in condizioni di massima sicurezza;
- f) copertura assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, come previsto al precedente art. 5;
- g) dichiarazione dell'impresa ex art. 16 in merito alla rinuncia motivata all'esecuzione delle attività comprese nel proprio piano operativo;
- h) prima dell'inizio delle operazioni, il verbale di coordinamento di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Per le operazioni in autoproduzione (*self-handling*) verrà applicato un canone fisso di € 516,46 a toccata/nave; l'attestazione dell'avvenuto pagamento sarà allegata alla istanza di autorizzazione.

4. Ferma restando la presentazione della documentazione sopra indicata, il richiedente dovrà tempestivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione (comando nave, tabella di armamento, ecc.) intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza.

Art. 13 Obbligo di utilizzo del lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. n. 84/1994

1. Le imprese che, sotto il profilo della dotazione organica, si trovino nell'impossibilità temporanea di espletare le operazioni e i servizi portuali per i quali sono autorizzate ad operare presso un determinato scalo rientrante nel sistema dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, devono ricorrere esclusivamente alla fornitura di lavoro temporaneo ex art. 17 della Legge. La violazione di tale obbligo viene sanzionata con la sospensione dell'attività ovvero, nei casi di reiterata inosservanza di tale disposizione, con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14 Obblighi di informazione

1. L'Impresa riferisce annualmente sull'andamento della propria attività all'Autorità di Sistema Portuale, ovvero ogni qualvolta ne sia fatta richiesta. In particolare, essa è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni relative alla struttura dell'Impresa (ivi comprese quelle relative alle variazioni societarie e alla struttura direttiva della stessa), al personale, ai mezzi dell'impresa, alle tariffe adottate e quant'altro comporti una variazione dei dati e requisiti sopra previsti, nonché dei dati rilevati in funzione dell'adozione dei Piani operativi di cui al Piano dell'Organico del Porto (art. 8, comma 3 lettera s-bis), della Legge n. 84/1994) e, ulteriormente, a soddisfare le richieste dell'Autorità di Sistema Portuale al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità di Sistema Portuale ritenga utile nell'ambito della propria attività di controllo.

Art. 15 Numero massimo delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge 84/94 l'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, determina entro il 31 dicembre di ogni anno il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni in misura congrua all'attività complessiva, garantendo la concorrenza tra imprese ed evitando, al tempo stesso, situazioni sovrastrutturali.

Art. 16 Sospensione e revoca dell'autorizzazione o rinuncia

1. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi individuati rispettivamente dall'art. 7 del DM 585/1995 per le operazioni portuali e dall'art. 3 del DM 132/2001 per i servizi portuali.
2. Prima di dichiarare la revoca l'Autorità di Sistema Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna un termine di n. 15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
3. L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, in attesa degli accertamenti istruttori e della conclusione dei procedimenti attivati.
4. L'Autorità di Sistema Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 17 Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente

1. Per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene delle operazioni e dei servizi portuali, l'Impresa è tenuta all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di igiene, di sanità marittima, doganale e di polizia in genere, nonché delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale in base ai compiti istituzionali ed alle competenze specifiche ad essa attribuite dalla legge 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo a quanto previsto dall'ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale emanata in materia di sicurezza, nonché delle prescrizioni specifiche emanate dall'Autorità di Sistema Portuale in materia di politica ambientale.

2. A tal fine l'Impresa è tenuta:

- a) a svolgere la propria attività con assunzione piena di responsabilità, promuovendo ogni forma di coordinamento dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente nel proprio ciclo produttivo o sottoponendosi al medesimo coordinamento predisposto da altri;
- b) ad inviare all'Autorità di Sistema Portuale il proprio documento di sicurezza di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario;
- c) a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornando l'Autorità di Sistema Portuale su qualsiasi variazione di detto nominativo;
- d) ad inviare all'Autorità di Sistema Portuale le comunicazioni previste nel Porto di Monfalcone in materia di infortuni sul lavoro, sia riferiti agli accadimenti accidentali che alle rilevazioni periodiche.

Art. 18 Formazione obbligatoria

1. In occasione dell'assunzione ogni lavoratore delle imprese portuali e del soggetto ex articolo 17 riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, un'adeguata formazione alla sicurezza e igiene del lavoro non inferiore a:

8 ore per i lavoratori con mansioni amministrative;

16 ore per i lavoratori con mansioni tecnico-operative;

24 ore per i lavoratori con mansioni operative e di manutenzione.

2. L'Impresa rilascia a ciascun lavoratore apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata, trasmettendone copia all'Autorità di Sistema Portuale.

3. La formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.

4. Ogni impresa e il soggetto ex articolo 17 predispongono annualmente piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali sia ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione dei lavoratori. Tali programmi sono comunicati preventivamente all'Autorità di Sistema Portuale. Unitamente al piano annuale gli stessi soggetti trasmettono all'Autorità di Sistema Portuale il resoconto circa l'effettivo svolgimento della formazione professionale nell'anno precedente. Tali norme saranno armonizzate con quanto previsto dal Piano dell'Organico del Porto di cui all'art. 8, comma 3 lettera s-bis), della Legge n. 84/1994.

Art. 19 Concorrenza

1. L'Impresa è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato delle operazioni e dei servizi portuali o nei mercati contigui. L'Autorità di Sistema Portuale verificherà l'applicazione dei CCNL dei lavoratori dei porti riguardanti i dipendenti/soci delle imprese autorizzate, al fine di evitare forme di concorrenza sleale, specialmente sotto il profilo del costo del lavoro. Potrà essere applicato un CCNL diverso soltanto se è garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal CCNL dei lavoratori dei porti, come stabilito dalla vigente disciplina normativa. A tal fine le imprese dovranno depositare presso l'Autorità di Sistema Portuale un'idonea dichiarazione relativa all'individuazione del CCNL di riferimento e al trattamento normativo e retributivo minimo garantito.

2. Ai soci lavoratori di cooperative deve essere garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal CCNL di riferimento, come stabilito dalla vigente disciplina normativa. A tal fine le imprese dovranno depositare presso l'Autorità di Sistema Portuale un estratto dello statuto ovvero un'idonea autocertificazione relativa all'individuazione del CCNL di riferimento.

3. Tali norme saranno armonizzate con quanto previsto dal Piano dell'Organico del Porto di cui all'art. 8, comma 3 lettera s-bis), della Legge n. 84/1994.

Art. 20 Tariffe

1. Le tariffe di cui agli artt. 4 e 8 del presente Regolamento, relative alle operazioni ed ai servizi portuali da applicarsi agli utenti, devono essere suddivise per tipologia di servizi offerti in funzione di ciascuna attività autorizzata e debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità di Sistema Portuale. Dette tariffe devono intendersi quali tariffe massime applicabili.

2. Le tariffe delle operazioni e dei servizi portuali devono consentire alle imprese di garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, non inferiore a quello fissato dal CCNL dei lavoratori dei porti, come disciplinato dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

Art. 21 Controllo delle attività regolamentate

1. La vigilanza sulle attività indicate nel presente Regolamento viene esercitata dall'Autorità di Sistema Portuale, che provvederà ad accertare la loro regolarità richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento utile alla valutazione ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività operative.

Art. 22 Sanzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 585/95 per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali e dall'art. 3 del DM 132/2001 per le imprese autorizzate all'esercizio dei servizi portuali, i contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca specifica violazione o più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

APPENDICE

IMPRESE TERMINALISTE EX ART. 18 (ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO)

ARTICOLO 1 (Finalità)

Allo scopo di svolgere in modo efficace, secondo il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, la funzione di promozione dello sviluppo del Porto di Monfalcone di cui all'articolo 6 della Legge n. 84/1994, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale intende promuovere lo sviluppo di programmi di investimenti pluriennali da parte di operatori privati nell'ambito di rapporti concessori di durata rapportata ai programmi di investimento e di traffico.

ARTICOLO 2 (Modalità applicative dell'art. 18 Legge n. 84/1994)

L'infrastruttura del Porto di Monfalcone, nella sua attuale configurazione, non consente di vincolare spazi di banchina a rapporti di utilizzo in via esclusiva. La regolazione degli accosti, al fine di garantire a tutte le imprese il loro migliore utilizzo, avviene pertanto secondo le modalità di cui all'Ordinanza n. 05-2020 di data 27/02/2020 e s.m.i..

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, al fine di consentire lo sviluppo degli investimenti e dei programmi di traffico di cui all'art. 1 del presente ALLEGATO, concederà ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 84/1994, aree demaniali ad imprese autorizzate ex articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali. Nelle more della "demanializzazione" delle aree di proprietà dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, in via di acquisizione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, le norme di cui all'articolo 18 (Legge n. 84/1994) si applicheranno anche a tali aree, giusta delibera in tal senso del CdA dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone.

ARTICOLO 3 (Norma transitoria)

Le imprese titolari di contratti di locazione ovvero titolari di concessione in corso di validità al 31/12/2019 potranno formulare istanza integrata relativa alle diverse aree, finalizzata al rilascio di un titolo concessorio ovvero di locazione transitoria, ai sensi dell'articolo 18. Il titolo di locazione transitoria sarà trasformato in titolo concessorio all'atto della demanializzazione all'esito del procedimento istruttorio. L'istanza integrata, che sarà pubblicata ai sensi del Regolamento del CdN art. 18 secondo i criteri di massima pubblicità ed a garanzia dei principi di concorrenza, anche nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, dovrà contenere un programma pluriennale di investimenti e di traffico correlato alla durata richiesta.

Tenuto conto della situazione attuale, dei diversi titoli (locazioni/concessioni) in possesso delle imprese attualmente esercenti le operazioni portuali nel Porto di Monfalcone, le istanze presentate non potranno essere richieste per una durata eccedente i 12 anni a far data dal 01/01/2020. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 16 della Legge n. 84/1994 nonché dall'articolo 19 del presente Regolamento potranno identificare beni o aree verificando, in base al principio di proporzionalità, la rispondenza fra i beni richiesti e il programma operativo presentato, riservandosi comunque il diritto di poter prescrivere l'utilizzo dei beni, totalmente o parzialmente, in forma pubblica in modo da assicurare comunque la libertà di concorrenza.